

N. R.G. 64155/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente

TRA

A. G. e M. F. esercenti la patria potestà su **T. F.**,
rappresentati e difesi come in atti, dallo Studio Legale D. C. ed elettivamente
domiciliati in Roma, Via /

attore

E

A. Di C. e La "T. B", in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via , presso lo studio
dell'avv. F. V. , che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti
convenuta

M. S.

Convenuta –contumace

St. R., elettivamente domiciliato in Roma,), presso
lo studio legale Q. & Partners, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
come da documentazione in atti

convenuta

Oggetto: risarcimento lesioni personali ex artt. 2050 c.c.

Conclusioni come da verbale del 7 febbraio 2020

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, esercenti la patria potestà sul figlio T. F., minore all'epoca dei fatti, hanno convenuto in giudizio la A. D. C., gestori della palestra "T. B.", convenuta in solido. Citavano inoltre, M. S. nella qualità di istruttore e S. R. in qualità di avversario nell'allenamento.

Tutti i convenuti citati al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi, in solido, per l'infortunio verificatosi in data 19 settembre 2013 alle ore 19,00 circa e condannare gli stessi, in solido e nella misura della responsabilità accertata, al risarcimento danni fisici e morali nella misura complessiva di € 54.975,00. Più precisamente l'attore sostiene che durante una lezione di pugilato all'interno della palestra T. B. dopo aver svolto la fase di riscaldamento, l'allenatore S. A, autorizzava il ragazzo T. F. a salire sul ring per effettuare degli scambi con il sig. S. R. Sul ring erano presenti altre 3 coppie, che svolgevano lo stesso tipo di allenamento. Parte attrice sostiene che, mentre il F. arretrava per difendersi, pestava il piede ad un altro atleta. Voltandosi per scusarsi, veniva colpito *violentemente* dal sig. S. R. Subito dopo il ragazzo accusava dolori alla mandibola ed al viso ed espelleva il paradenti insanguinato; gli veniva tolto il casco. Contattata la madre, questa, recatasi presso la palestra, conduceva il figlio al Pronto Soccorso dove gli veniva riscontrata frattura angolo mandibolare sinistro e necessitava di intervento chirurgico.

Veniva inoltrata richiesta di indennizzo alla Federazione Pugilistica Italiana che, a mezzo della propria Compagnia assicurativa, provvedeva a liquidare l'indennizzo stesso sulla base della visita medico-legale eseguita dal medico fiduciario della Compagnia.

Si è costituita parte convenuta, A. D. C. e La "T. B.", in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attrice avanzata nei confronti dei convenuti.

Si costituisce S. R. il quale chiede il rigetto di ogni avversa domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La norma da prendere in esame per il caso è il dettato dell'articolo 2050 c.c..

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

La norma in esame detta un regolamento preciso, ed impone il concorso di due condizioni. L'attività dev'essere pericolosa, tale che in sé e per sé, cioè per la sua natura, ovvero per la natura dei mezzi adoperati, possa riuscire produttiva di danno; è necessario altresì che siano omesse tutte le misure atte ad evitarlo. Questo verificatosi, la presunzione di colpa del danneggiante assiste il danneggiato, ed il primo può liberarsi mediante la dimostrazione che le misure furono adottate: è una ipotesi d' inversione dell'onere della prova.

Nel nostro caso, ancora più nello specifico, la tematica da trattare è quella della responsabilità sportiva e del risarcimento del danno, che sono stati più volte oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Per poter meglio comprendere tale concetto, occorre analizzare il concetto di "rischio sportivo". Questo concetto abbraccia sia gli atleti che gli organizzatori di manifestazioni sportive o allenatori o preparatori. Tutti i soggetti elencati, nello svolgimento delle loro attività in ambito sportivo, hanno obblighi derivanti sia dai regolamenti federali che dai canoni di prudenza ex art. 2043 c.c. Il

richiamo alla norma di condotta prevista dal codice civile deve essere necessariamente analizzato contestualmente con l'atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall'esercizio della stessa nel rispetto delle regole tecniche sportive, con il quale i soggetti intraprendono una determinata attività sportiva. L'accettazione di tale rischio comporta uno spostamento della soglia di responsabilità ad esempio dell'atleta; l'art. 2050 c.c. specifica il concetto di attività pericolose ed attraverso una sua interpretazione è possibile quantificare l'eventuale responsabilità per atti illeciti commessi dagli sportivi. Nell'ambito dell'articolo di cui sopra vengono annoverate determinate attività, per le quali anche la giurisprudenza ha ritenuto che si debba far riferimento ad una maggiore probabilità di danno in virtù dei mezzi adoperati nello svolgimento dell'attività sportiva stessa, quali ad esempio: automobilismo, ciclismo, motociclismo. Altra classificazione relativa alle attività sportive pericolosi, riguarda gli sport di contatto o violenti per i quali è necessario effettuare un distinguo tra condotta dolosa o colposa. Si ha condotta dolosa nel momento in cui si ha un avvenimento violento non contemplato nell'attività sportiva praticata. Si parla invece di condotta colposa nel momento in cui si ha una violazione palese di una regola di gioco ponendo in essere comportamenti violenti ma che comunque sono inquadrabili in un contesto agonistico di gioco. Per quel che riguarda la singola responsabilità dell'atleta, occorre sottolineare che nel caso di illecito, lo stesso ne risponderà sia dal punto di vista sportivo in base ai singoli regolamenti, che dal punto di vista dell'ordinamento statale qualora lo stesso ordinamento riconosca una particolare rilevanza della condotta lesiva. A tal proposito la giurisprudenza individua l'illecito sportivo quando l'attività sportiva viene ritenuta solo il mezzo per commettere volontariamente un danno nei confronti di un avversario. In base a tale considerazione giurisprudenziale, emerge il concetto di "rischio consentito" che si eleva a parametro di giudizio per la determinazione della condotta lesiva. In tal senso è evidente che chi pratica ad esempio lo sport del pugilato, dove la peculiarità della violenza è la caratteristica principale, il metro di paragone nella valutazione di un potenziale illecito si basa sulla normale diligenza tenuta dallo sportivo medio che agirà nel rispetto del regolamento e dei principi di lealtà e prudenza. Pertanto in questo caso il "pugile" risponderà a titolo di colpa solo quanto terrà comportamenti non coerenti ai regolamenti ed ai principi sopra enunciati. Secondo la giurisprudenza sono illeciti rilevanti quei comportamenti che sono volontariamente contrari ai regolamenti e che individuano la disciplina sportiva come un pretesto per commettere un illecito o un danno all'avversario. Sintetizzando la condotta di un atleta potrà ritenersi lecita quando seguirà le regole di gioco definite dai regolamenti e contestualmente non superi il "rischio consentito". Nel nostro ordinamento rispondono di responsabilità oggettiva soggetti diversi dall'atleta. Il gestore dell'impianto sportivo ad esempio, essendo colui che mette a disposizione, a soggetti terzi, gli spazi per lo svolgimento di attività sportiva, ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nonché l'idoneità dei luoghi ed ha pertanto l'obbligo di controllare tutte le attrezzature e di adottare le misure di sicurezza utili per evitare eventuali danni. La responsabilità di cui si discorre costituisce **un'ipotesi di responsabilità oggettiva** «che risponde all'intento legislativo di privilegiare il danneggiato sul danneggiante con il limite del caso fortuito».

Nel caso in esame, non esisterebbe caso fortuito, ma il verificarsi di un evento prevedibile data la natura dello sport praticato, tant'è che i genitori (documento n. 2 della documentazione del convenuto) firmano una liberatoria nei confronti dei convenuti. E' proprio questo atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall'esercizio della stessa nel rispetto delle regole tecniche sportive, con il quale i soggetti intraprendono

una determinata attività sportiva, che comporta uno spostamento della soglia di responsabilità ad esempio dell'atleta.

Alla luce di quanto brevemente suesposto, v'è da rammentare che la lettera liberatoria o di esonero da responsabilità, sebbene non sia documento vietato, non può esonerare che non vi può essere alcuna tutela a priori per eventuali fatti dolosi o colposi che potrebbero verificarsi in capo ad un soggetto che svolge una attività sportiva. Le palestre devono assicurare il rispetto delle misure di sicurezza imposte.

Appare però chiaro che i genitori fossero ben consapevoli della pericolosità dello sport praticato dal figlio minore.

Ed infatti, T. F. a mezzo dei propri genitori, forniva certificato medico attestante la idoneità a svolgere sport da combattimento ed avendo in passato svolto anche arti marziali, ben erano a conoscenza che il pugilato fosse uno sport rientrante tra quelli definiti *pericolosi*.

Passiamo all'esame delle prove. Il legale rappresentante della T. b durante l'interrogatorio formale dichiara che il minore era provvisto di tutte le protezioni previste e che subito dopo l'infortunio è stato soccorso come da prassi. Anche il ragazzo, T. F. i, durante l'interrogatorio formale dichiara che durante l'allenamento aveva indossato tutte le protezioni. Il pugno che gli aveva provocato la frattura della mandibola lo aveva ricevuto mentre si girava per scusarsi di essere inciampato sul piede di un altro atleta e di essere stato in difficoltà nei confronti del convenuto S. R. Circostanza questa smentita dal teste M. A., il quale ha dichiarato che i due atleti potevano lottare insieme in quanto avevano lo stesso peso e che fosse il F. in difficoltà nei confronti del F. Anche il teste V. T. dichiara che i due atleti potevano allenarsi in quanto ciò che è importante è il peso e non l'età.

Danni subiti

La consulenza tecnica di ufficio

La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dalla dott.ssa R. M. ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un **danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attore.**

Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:

- Inabilità temporanea assoluta - giorni 20 - € 2.212,00
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 20 - € 1.106,00
- Inabilità permanente - 13% (tredici per cento) - € 30.829,07
- Spese mediche documentate € 0,00

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice

Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.

Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:

- a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
- b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
- e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai

simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.

Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 3.083,00 riferito al danno morale e pari al 10% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.

Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte ritiene quindi, che l'infortunio si sia verificato in concorso di colpa tra l'attore, T. F., nella misura del 30% e i convenuti in solido, A. D. C., La "T. B." e S. M., nella misura del 70%. Nessuna responsabilità da attribuire al convenuto, S. R. il quale, si ritiene abbia agito quale atleta antagonista nel rispetto delle regole dettate e riferibili al caso.

Spese di lite

Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenute **in solido tra loro** al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, spese che si liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da dispositivo.

P.Q.M.

- Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :

1. Accoglie, nella percentuale del 70%, la domanda e, per l'effetto condanna le parti convenute in solido - A. D. C., La "T. B." e S. M., al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 26.061,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio, anche queste riconosciute nella percentuale del 70% e che liquida per le varie fasi processuali in € 3.614,52, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso, ed € 759,00 per spese. Compensando la rimanente parte.
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu, non rilevando il principio di soccombenza .

Così deciso in Roma in data 20 settembre 2020

Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso